

Deliberaz	ione n. 04
in data	19/02/2016
PROT. n.	

COMUNE DI MUSSOLENTE Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1[^] convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO:	Approvazione	del	Regolamento	per	l'orga	nizz	zazione e	il e
	funzionamento	della	Commissione	Com	unale	di	Vigilanza	sui
	Locali di Pubbli	co Sp	ettacolo.					

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 20,45 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 1474 in data 12/02/2016 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	MONTAGNER	Cristiano	P
2	FIETTA	Valentina	P
3	DONANZAN	Gianluca	P
4	FERRONATO	Luca	A giust.
5	FANTINATO	Sergio	P
6	SPEGGIORIN	Giuseppe	P
7	CECCATO	Daniela	P

			P/A		
8	DE MARCHI	Gianni	P		
9	DISSEGNA	Alessandra	P		
10	FERRARO	Franco	P		
11	MARCHESAN	Tatiana	P		
12	BIANCHI	Mario	Р		
13	GEREMIA	Vilma	P		
	Presenti n. 12 Assenti n. 1				

Assiste alla seduta la Sig.ra Perozzo Dott.ssa Chiara, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. Montagner Cristiano, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

	Area Amministrativa
$\overline{}$	Area Economico-Finanziaria
\boxtimes	Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Proponente: Dott. Gianni De Marchi

PREMESSO CHE:

- l'art. 19 del D.P.R. 616/1977 ha attribuito ai Comuni la competenza in merito al rilascio delle licenze di polizia amministrativa, tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 77, per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;
- l'art. 80 del predetto R.D. 773/1931 prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco provveda alla verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica;

VISTO il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" di cui al D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311;

VISTO l'art. 4 del citato D.P.R. 311/2001, che ha modificato gli articoli 141 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - ed ha introdotto il nuovo articolo 141 bis, che istituisce e regolamenta la composizione, le modalità di nomina e le funzioni della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi CCVPS);

DATO ATTO che lo stesso decreto non contiene alcuna specifica disposizione che regola il funzionamento della CCVPS;

VALUTATA l'opportunità di disporre di uno specifico regolamento che disciplini il funzionamento della CCVPS;

VISTA la proposta di Regolamento redatta dall'Area Servizi Tecnici;

DATO ATTO che sulla proposta di Regolamento è stato acquisito il prescritto parere favorevole da parte della Commissione Comunale per i Regolamenti di cui all'art. 15 dello Statuto Comunale, reso in data 15 febbraio 2016;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Tecnica e il Responsabile dell'Area Finanziaria hanno espresso il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 73 dello Statuto Comunale;

PROPONE

- 1. Di approvare il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Mussolente, composto da 12 articoli, e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- 2. Di definire in Euro 40,00, al lordo delle ritenute di legge, il rimborso spese dovuto ai professionisti esterni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento;
- 3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 73, comma 2, dello Statuto il regolamento, perche diventi efficace, sarà sottoposto a una duplice pubblicazione all'albo pretorio e, nello specifico:
 - · dopo l'adozione della delibera conformemente alle disposizioni sulla pubblicazione della

deliberazione mededima;

- per un ulteriore periodo di 15 giorno successivamente all'esecutività della predetta deliberazione di approvazione;
- 4. Di demandare all'ufficio competente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Assessore Dott Gianni De Marchi

Pareri ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art. 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D. Lgs n. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012 n. 213.									
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica;									
Fima		dott. Giancarlo Faresin		100	Data	136	02	2016	
0	O "Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile;								
La presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;									
Firma		rag. Moira Bressan	Ale	Sel De 2001	Data	16	102	12016	5



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

Montagner Cristiano - Sindaco

Invita l'Assessore De Marchi a relazionare sul presente punto all'ordine del giorno.

De Marchi Gianni - Assessore e Consigliere

Riferisce che il regolamento è il risultato dell'esperienza degli ultimi due anni. Ricorda che per quanto riguarda manifestazioni e sagre il r.d. del 1931 prevede che il Sindaco faccia la verifica della solidità delle strutture. La situazione è stata confermata nel 2001 dal DPR che istituisce la Commissione di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. Il decreto del 2001 non regolamentava i lavori della commissione e ci si è resi conto che era necessario farlo per definire degli standard per tutte le manifestazioni, anche perchè non bastavano le consuetudini. Si rendeva necessaria una regolamentazione anche per dare sicurezza a tutti.

Compito della Commissione è controllare e dare il proprio nulla osta per quanto riguarda, solidità, sicurezza, igiene, prevenzione incendi dei locali, per gli i spettacoli viaggianti che hanno una capienza inferiore o pari a 1300 spettatori, oppure i locali con capienza inferiore ai 5.000. Per capienze superiori si passa ad una Commissione provinciale.

Sono normati anche i casi di esclusione: se c'è una manifestazione con meno di 200 spettatori basta la dichiarazione del tecnico abilitato. Se lo spettacolo viaggiante per due anni non fa modifiche delle attrezzature e degli impianti e la struttura rimane inalterata non occorre riconvocare la Commissione, basta l'asseverazione del tecnico. Spiega da chi è composta la Commissione e riferisce che la Commissione dura in carica 3 anni. Possono partecipare anche le associazioni di categoria degli esercenti e dei lavoratori su richiesta. Le domande per gli spettacoli viaggianti devono pervenire entro 30 giorni dallo spettacolo, per poter verificare la documentazione. Il costo è di 100 euro per la pratica e 50 euro per il sopralluogo. Si tratta di una chiarificazione di una serie di procedure che va ad aiutare e semplificare il lavoro degli uffici. E' un argomento che si raccorda poi con il punto che verrà esaminato successivamente.

Montagner Cristiano - Sindaco

E' una novità che va a regolamentare certi eventi quali le sagre e gli spettacoli.

NON essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato: Presenti e votanti:12

Favorevoli: n. 12 (Unanimità)

- 1. Di approvare il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Mussolente, composto da 12 articoli, e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- 2. Di definire in Euro 40,00, al lordo delle ritenute di legge, il rimborso spese dovuto ai professionisti esterni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento;
- 3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 73, comma 2, dello Statuto il regolamento, perche diventi efficace, sarà sottoposto a una duplice pubblicazione all'albo pretorio e, nello specifico:
 - dopo l'adozione della delibera conformemente alle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione mededima;
 - per un ulteriore periodo di 15 giorno successivamente all'esecutività della predetta deliberazione di approvazione;
- 4. Di demandare all'ufficio competente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC. M. . 4...



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Edizione Emendamento	Data	Provvedimento di approvazione	Sintesi modifiche
01.00.00	//2016	D.C.C. n.	Approvazione Regolamento
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			Alvala

INDICE

Art.		Pag.
1	Finalità del Regolamento	3
2	Competenze della CCVPS	3
3	Casi di esclusione dalle verifiche della CCVPS	3
4	Composizione e nomina della CCVPS	4
5	Durata e decadenza	4
6	Luogo e modalità di convocazione della CCVPS	4
7	Formulazione del parere della CCVPS	4
8	Modalità di richiesta di intervento della CCVPS	4
9	Formulazione del parere	5
10	Spese di funzionamento della CCVPS	5
11	Spese di istruttoria	5
12	Entrata in vigore – Abrogazioni	5

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (da ora CCVPS), ai sensi dell'art. 80 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e degli artt. 141 e 141 bis del "Regolamento di esecuzione del TULPS" approvato con R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001.

Art. 2 - Competenze della CCVPS

- 1. La CCVPS, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940, verifica la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo e, in particolare:
 - esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - accerta la conformità alle disposizione vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - accerta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni, gli aspetti di sicurezza e di igiene ai dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. della L: 337/1968;
 - controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- 2. Sono di competenza della CCVPS le verifiche di locali e strutture di seguito indicati:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza inferiore o uguale a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza inferiore o uguale a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che non comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 142 del R.D. 635/1940.
- 3. La capienza, quale criterio di riparto delle competenze tra Commissione Comunale di Vigilanza e Commissione Provinciale di Vigilanza, viene individuata sulla base di apposita dichiarazione resa dal tecnico che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla domanda.
- 4. Qualora l'area sia delimitata e vi siano sedute, il calcolo della capienza è effettuato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996 e, per gli impianti sportivi, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996.

Art. 3 - Casi di esclusione dalle verifiche della CCVPS

- 1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
- 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del R.D. 635/1940, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), dell'art. 141 del R.D. 635/1940, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la CCVPS, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e alle seguenti condizioni:
 - la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei non abbia subito alterazioni;
 - le strutture, le attrezzature e gli impianti siano gli stessi e siano installati nell'originaria configurazione.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2 dovrà essere presentata una specifica relazione a firma di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante:
 - che gli allestimenti non hanno subito modifiche;
 - che le attrezzature e gli impianti vengono impiegati secondo le modalità già prescritte dalla CCVPS.
- 4. Alla relazione di cui al precedente comma 3 sono allegate le dichiarazioni di conformità e di corretto montaggio delle strutture e degli impianti utilizzati.
- 5. La CCVPS, nel caso di parchi di divertimento, può delegare l'effettuazione del sopralluogo di agibilità ad alcuni componenti della stessa allo scopo preventivamente individuati.
- 6. La CCVPS può inoltre delegare la verifica delle prescrizioni imposte, in sede di espressione del parere di fattibilità o di sopralluogo di agibilità ad alcuni componenti della stessa allo scopo preventivamente individuati.

Art. 4 - Composizione e nomina della CCVPS

- 1. La CCVPS, nominata dal Sindaco, è composta da:
 - il Sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - il Comandante del corpo di Polizia locale o suo delegato;
 - il Dirigente medico dell'Azienda U.S.L. di zona o altro medico suo delegato;
 - il Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato;
 - il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - un esperto in elettrotecnica.
- 2. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. La CCVPS può essere inoltre integrata con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.M. 18/03/1996.
- 3. Possono altresì far parte della CCVPS, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
- 4. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
- 5. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
- 6. Supporta la CCVPS un dipendente dell'Ente che cura la verbalizzazione dei lavori.

Art. 5 - Durata e decadenza

- 1. La CCVPS dura in carica 3 (tre) anni e, decorso tale termine, continua ad operare fino alla nomina della nuova CCVPS e comunque per un periodo massimo di 1 (uno) anno.
- 2. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a 3 (tre) sedute consecutive della CCVPS decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.

Art. 6 - Luogo e modalità di convocazione della CCVPS

- Le riunioni della CCVPS si svolgono presso la sede municipale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente
- 2. La CCVPS è convocata con avviso scritto da inviare, tramite posta elettronica, a tutti i componenti effettivi e agli eventuali membri aggregati, almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione.
- 3. La convocazione è altresì comunicata al richiedente, che può assistervi anche mediante proprio rappresentante.
- 4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio competente e a colui che lo supplisce, affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo.

Art. 7 - Formulazione del parere della CCVPS

- 1. Il parere della CCVPS è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Della seduta o sopralluogo viene redatto un verbale che è sottoscritto da tutti i componenti partecipanti.
- 2. Il segretario provvede alla custodia degli originali dei verbali relativi alle sedute della Commissione.
- 3. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Art. 8 - Modalità di richiesta di intervento della CCVPS

- 1. La domanda di intervento della CCVPS è inoltrata dagli interessati al Comune, con le seguenti modalità:
 - in caso di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc), la richiesta di intervento è presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
 - in caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo (progetti di nuova realizzazione, recupero, restauro, ristrutturazione ecc.) almeno 30 giorni dalla data per la quale il parere viene richiesto.
- 2. Le istanze, di cui al comma 1, devono essere corredate della necessaria documentazione tecnica e amministrativa per l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento e dalle ricevute di pagamento delle spese di cui al successivo articolo 11.

- 3. La documentazione tecnica da allegare alla domanda è composta da:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - elaborati grafici in scala adeguata;
 - documentazione tecnica relativa a impianti, strutture, attrezzature e installazioni.
 - la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da un tecnico iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.
- 4. Ogni componente della CCVPS, secondo le rispettive competenze, ai fini dell'espressione del parere, potrà richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.

Art. 9 - Formulazione del parere

- 1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza o il parere di tutti i componenti della CCVPS.
- 2. Il parere della CCVPS è dato per iscritto. Della seduta o sopralluogo viene redatto apposito verbale che è sottoscritto da tutti i componenti partecipanti.
- 3. Il segretario ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali relativi alle sedute della Commissione e provvede alla compilazione di un apposito registro in cui vengono annotati e numerati i verbali della CCVPS.

Art. 10 - Spese di funzionamento della CCVPS.

- 1. Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi spese ai componenti della CCVPS appartenenti a pubbliche amministrazioni.
- 2. Nel caso in cui il membro della CCVPS sia un professionista esterno viene previsto un rimborso spese forfettariamente determinato in Euro 40,00 al lordo delle ritenute di Legge.

Art. 11 – Spese di istruttoria

- 1. Per ogni pratica relativa all'esame di fattibilità del progetto è previsto a carico del richiedente il pagamento di Euro 100,00 per diritti di istruttoria, a favore del Comune, che comprende anche n. 1 (uno) sopralluogo di agibilità.
- 2. Per ogni ulteriore sopralluogo di agibilità è previsto a carico del richiedente il pagamento di euro 50,00, a favore del Comune.
- 3. Qualora gli enti di appartenenza dei componenti esterni della Commissione determinino diritti di istruttoria e sopralluogo, l'importo definito viene corrisposto dal richiedente direttamente all'ente interessato.
- 4. In caso di parchi di divertimento con presenza di più attrazioni, è considerato sopralluogo di agibilità ciascun intervento della Commissione effettuato nella medesima data.

Art. 12 - Entrata in vigore - Abrogazioni

- 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, dello Statuto comunale il Regolamento, diventerà efficace successivamente a:
 - una prima pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera di approvazione, conformemente alle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione medesima
 - un ulteriore periodo di pubblicazione all'albo pretorio di 15 giorni, successivamente all'esecutività della predetta deliberazione di approvazione;
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE Montagner Cristiano Perozzo Dott	
Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 – Art. 32 L. 69/2009) Area Amministrativ Area Economico-Fire Area Tecnica	comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000) .
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	
che la presente deliberazione:	
è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni di giorno (R.P. n.) e fino al giorno stato presentato alcun reclamo.	
☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/200	00, nr. 267);
è divenuta esecutiva il per decorso termine di 10 giorni da 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).	lla pubblicazione (art. 134,
Mussolente, lì	•
IL SEGRETARIO CO Perozzo Dott.ssa	